

Fascicolo fasc. 9.11\2019\541

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L. con sede legale in Torino - Strada Lanzo n. 237 ed insediamento in Casarile (MI) - Via Bereguardina n. 4. Rinnovo autorizzazione unica con varianti non sostanziali per impianto di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06010A
RAGIONE SOCIALE	DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L
C.F./P.IVA	03067430011
SEDE LEGALE	Torino - Strada Lanzo n. 237
SEDE OPERATIVA	Casarile (MI) - Via Bereguardina n. 4
CODICE ATECO	38.3

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	1
Particella catastale	Mappale n. 63
Gauss Boaga x	1506890
Gauss Boaga y	5019054
Via/Piazza/Località	Via Bereguardina n. 4
Comune	Casarile
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 12/09/2019 prot. n. 209545;
- 3.2** Avvio del procedimento il 7/01/2020 prot. n. 2344;
- 3.3** Sospensioni del procedimento dal 16/10/2019 (prot. 239457) al 13/11/2019 (prot. 263572), dal 7/01/2020 (prot. 2344) al 25/06/2020 (prot. n. 112564);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'impianto occupa una superficie di 16.907 mq ed è rappresentato nella *Tavola "alleg. 18/21 Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, rete fognaria, emissioni, rev. 11, datata 12/03/2020"*, e rientra nella disponibilità aziendale mediante contratto di locazione.

5.1 Le varianti non sostanziali che si intendono apportare, limitate al comparto rifiuti, consistono in:

5.1.1 possibilità di ricevere da terzi e sottoporre a messa in riserva R13 e recupero R12 alcuni nuovi rifiuti non pericolosi con EER: 030105, 070213, 120105, 150107, 170904, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191212, 200102, 200307;

5.1.2 estensione dell'operazione R12 ad alcuni rifiuti non pericolosi, già inclusi fra i rifiuti ricevibili da terzi in messa in riserva R13;

5.1.3 possibilità di stoccare nelle esistenti zone 1A, 1B, 1C, 1D, 2 ciascuno dei rifiuti in ingresso;

5.1.4 rinuncia all'operazione R3 sul rifiuto identificato dal codice CER 191201, sostituendola con l'operazione R12; l'operazione R12 sarà condotta con le stesse modalità dell'operazione R3, ossia cernita, selezione ed eventuale adeguamento volumetrico;

5.2 Vengono svolte le seguenti operazioni:

5.2.1 recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone che consiste in:

- cernita per la separazione di materiali estranei, condotta manualmente o con caricatore dotato di benna a polipo;
- per le bobine, taglio mediante spaccarotoli o mediante taglia anime (= taglierina orizzontale);
- selezione fra le diverse tipologie di carta e cartone, condotta mediante vaglio decartonnatore, separatore ottico, ulteriore cernita manuale, al fine di ottenere materie prime secondarie conformi ai requisiti stabiliti dalla Norma UNI-EN 643/2014;
- adeguamento volumetrico e imballaggio mediante pressa imballatrice, dopo eventuale triturazione;

5.2.2 trattamento R12 dei rifiuti di carta, plastica, legno, metalli, vetro, inerti che consiste in:

- cernita per la separazione di materiali estranei, condotta manualmente o con caricatore dotato di benna a polipo;
- selezione fra le diverse tipologie di materiale, condotta manualmente o con caricatore dotato di benna a polipo;
- eventuale adeguamento volumetrico mediante pressa imballatrice per i rifiuti compatibili con l'imballaggio;

5.2.3 stoccaggio delle MPS di carta e cartone e dei rifiuti;

5.2.4 carico delle MPS di carta e cartone o dei rifiuti e trasporto ai destinatari;

5.3 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13/D15):

- conferiti in ingresso:

5.3.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi 1.500 mc e 1.298 t;

- derivanti dall'attività di trattamento:

- 5.3.2** messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 120 mc e 120 t;
- 5.4** I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R12) sono pari a 71.960 t/anno e a 277 t/die;
- 5.5** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi in ingresso, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R3	R12
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1A-1B-1C-1D-2	X		
030101	scarti di corteccia e sughero	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
070213	rifiuti plastici	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
150101	imballaggi in carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2	X	X	
150102	imballaggi in plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
150103	imballaggi in legno	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
150104	imballaggi metallici	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
150105	imballaggi in materiali compositi	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
150106	imballaggi in materiali misti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2	X	X	
150107	Imballaggi in vetro	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
160117	metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170201	legno	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170203	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170401	rame, bronzo, ottone	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170402	alluminio	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R3	R12
170403	piombo	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170404	zinco	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170405	ferro e acciaio	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
170406	stagno	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		
170407	metalli misti	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
191201	carta e cartone	1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 2	X		X
191202	metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
191203	metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
191204	plastica e gomma	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
191205	vetro	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 1912 06	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912 11	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
200101	carta e cartone	1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 2	X	X	
200102	vetro	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
200139	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
200140	metallo	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X
200307	rifiuti ingombranti	1A, 1B, 1C, 1D, 2	X		X

5.6 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non strettamente collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, si rende necessario che i rifiuti vi transitino affinché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

7.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla *Tavola "alleg. 18/21 - Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, rete fognaria, emissioni - rev. 11 - datata 12/03/2020"*, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

7.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

7.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

7.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

7.4 Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

- 7.5** per i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi che possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), la Società dovrà operare sulla base di un'ideale procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.6** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 7.7** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 7.7.1** L'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 7.7.2** La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 7.7.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 7.7.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 7.7.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 7.7.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 7.7.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 7.7.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 7.7.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 7.7.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.7.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 7.7.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
- 7.7.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
- 7.7.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;

- 7.7.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
- 7.7.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
- 7.7.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
- 7.7.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando nella procedura medesima la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 7.7.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 7.7.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- 7.7.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.7.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 7.7.8** Le procedure devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 7.8** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure di cui sopra predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

CARTA

- 7.9** le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali: materie prime secondarie conformi ai requisiti del D.M. 5 feb 1998 e della Norma UNI-EN 643 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;
- 7.10** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 allegando la Dichiarazione di Conformità (DdC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, comma 3, lett. e), D.Lgs 152/2006 e art. 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata all'atto stesso;
- 7.11** tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.12** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo oltre alla norma del D.M. 5 feb 1998, la Norma UNI EN 643;

VARIE

- 7.13** laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restante la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 7.13.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- 7.13.2** da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- 7.13.3** da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 7.14** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.15** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico.
- 7.16** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 7.17** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 7.18** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5081 del 28/07/2020

Fasc. n 9.11/2019/541

Oggetto: DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L. con sede legale in Torino - Strada Lanzo n. 237 ed insediamento in Casarile (MI) - Via Bereguardina n. 4. Rinnovo autorizzazione unica con varianti non sostanziali per impianto di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;

- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l'obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 2995 del 18/03/2010, avente per oggetto: “Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Leg. 152/06 per l'approvazione del progetto e per l'effettuazione dell'attività di messa in riserva (R 13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi nonché di deposito preliminare e messa in riserva (D 15/R 13) di rifiuti prodotti dalla cernita da parte della Ditta Italmaceri S.r.l., nell'insediamento di Casarile (Mi) via Bereguardina 4”;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 668/2017 del 30/01/2017, avente per oggetto “Impresa Italmaceri S.r.l. , con sede legale in Torino Strada Lanzo n. 237 e impianto ubicato in via Bereguardina n.4 - Casarile (MI). Autorizzazione alla variante dell'impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale. Racc. Gen. n. 2995 del 18/03/2010, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06”;

Dato atto che:

- l'Impresa DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L. con sede legale in Torino - Strada Lanzo n. 237 ed insediamento in Casarile (MI) - Via Bereguardina n. 4, in data 12/09/2019, prot. 209545 ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica con varianti non sostanziali;
- con nota del 7/01/2020 prot. n. 2344 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 25/06/2020, prot. n. 112564;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 13/11/2019, prot. 0263572, 10/01/2020, prot. 4636, 27/01/2020, prot. 17791, 4/03/2020, prot. 53586, 12/03/2020, prot. 60124, 25/06/2020, prot. n. 112564;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - ATO Città metropolitana di Milano che con nota pervenuta il 02/03/2020, prot. n. 0051125, esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico;
 - ATS Milano, con nota pervenuta il 14/07/2020, prot. 125368, esaminata la documentazione presentata, fatto salvo il rispetto nel corso dell'attività della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non esprime osservazioni per gli aspetti di competenza;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. c.m. n° . 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi.

Preso atto che il Comune di Casarile non ha inviato il proprio parere, né ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e considerato che trattasi di rinnovo con varianti non sostanziali di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.286,00 euro (ricevuta del versamento datata 3/09/2019);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 54.046,90= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 23/07/2020 (prot. c.m. n. 132433) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Prescrizioni scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia depurate negli strati superficiali del sottosuolo (mediante sub irrigazione) " del 4/02/2020, prot. 27105;
- Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 2/03/2020, prot. 2617";
- Emissioni in atmosfera: Risultanze dell'istruttoria "Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera";
- Elaborato grafico: Tavola "alleg. 18/21 - *Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, rete fognaria, emissioni* - , rev. 11, datata 12/03/2020";
- Dichiarazione di Conformità (DdC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, comma 3, lett. e), D.Lgs 152/2006 e art. 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 2995 del 18/03/2010, come già modificato successivamente con gli atti 668/2017 del 30/01/2017 rilasciato all'Impresa DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L. con sede legale in Torino - Strada Lanzo n. 237 ed insediamento in Casarile (MI) - Via Bereguardina n. 4, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici ed alla planimetria Tavola:"alleg. 18/21 Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, rete fognaria, emissioni, rev. 11, datata 12/03/2020", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 16/03/2030;
- il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 54.046,90=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale;
- in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore (l'importo indicato in questo atto per la fidejussione corrisponde al 40% del totale);

• il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

• il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:

- Comune di Casarile;
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- Amiacque S.r.l.;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- entro dieci giorni dalla notifica all'Impresa in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento é trasmesso ad ISPRA, la stessa assolve anche la comminazione al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, prevista dall'art. 184-ter, comma 3-septies, in attesa l'istituzione del registro di cui al medesimo comma 3-septies;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede , quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Emilio De Vita**

(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: id: 01191281420840

€7,00: id: 01191281420851